



# *Città di Monopoli*

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Prot. n. 34069

Lì, 13 settembre 2007

**OGGETTO: Controlli ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73. Circolare.**

L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l'articolo 48-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La nuova disposizione normativa stabilisce che le pubbliche amministrazioni, prima di procedere alla liquidazione di spese di importo superiore a 10 mila euro (eccetto le spese del personale e quelle liquidate con sentenza), hanno l'obbligo di verificare, per il tramite dell'agente per la riscossione, se il beneficiario è inadempiente al versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un importo pari o superiore all'importo di € 10.000. Tale verifica potrà avvenire tramite servizio postale, telefax o posta elettronica o, in alternativa, mediante acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In caso di esito positivo dell'accertamento, hanno l'obbligo di sospendere il pagamento fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, al fine di consentire all'agente della riscossione di porre in essere la procedura di pignoramento dei crediti v/terzi di cui all'art. 72-*bis* del medesimo decreto.

La sospensione sarà revocata se e nella misura in cui il beneficiario avrà dimostrato di aver assolto all'obbligazione.

Le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2007 n. 28 e 4 settembre 2007 n. 29, scaricabili dal sito [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it), al fine di velocizzare la procedura di pagamento, hanno disposto che le P.A., in attesa del regolamento di attuazione, possono effettuare tale verifica preventiva attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema in esse riportato che si allega alla presente per opportuna conoscenza. Nel caso di pagamenti aventi carattere periodico, al fine di evitare la replica di identiche dichiarazioni e di velocizzare, quindi, il procedimento di liquidazione, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva deve essere convenientemente integrato come segue:

**"DICHARA**

*infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata".*

In alternativa possono procedere alla richiesta di informazioni per posta elettronica all'indirizzo [rapporti.pa@equitaliaonline.it](mailto:rapporti.pa@equitaliaonline.it) o via fax ai nn. 0698958407 / 0698958404.

È ovvio che sia la D.S.A.N. sia l'accertamento presso l'agente della riscossione debbono essere effettuati in tempi ragionevolmente brevi dalla scadenza fissata per il pagamento, non superiori a 20 gg., anche sulla base delle indicazioni della circolare.

A conclusione di questa breve disamina, è indispensabile provvedere a delineare il procedimento individuando competenze e modalità di svolgimento.

Allo scopo di velocizzare le procedure e tenendo conto della situazione organizzativa dell'ente, si dispone che, sin dalla data odierna ciascun dirigente, prima di procedere alla liquidazione della spesa, effettui tale verifica preventiva, acquisendo la D.S.A.N. o utilizzando le altre modalità sopra descritte.

Nella determinazione di liquidazione o sulla fattura del fornitore (se la prestazione è liquidata con il visto) dovrà essere inserito un apposito punto che attesti l'inesistenza di pendenze relative a cartelle di pagamento, del tipo: *"..DI DARE ATTO che non esistono pendenze a carico del beneficiario del presente provvedimento relative a cartelle di pagamento, ai sensi dell'articolo 48-bis D.P.R. 602/7"*.

L'Ufficio ragioneria dell'ente, pertanto, in presenza di tale attestazione, potrà procedere all'ordinazione del pagamento, senza alcun accertamento preliminare sull'esistenza dei requisiti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. In caso contrario procederà alla restituzione del provvedimento.

Si confida in una fattiva collaborazione, al fine di scongiurare l'insorgenza di ipotesi di responsabilità amministrative e contabili.

**Il Segretario Generale**  
(dott. Giovanni Porcelli)

### **Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l'impossibilità di disporre il pagamento;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio che dispone il pagamento per le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Si riporta il testo dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

#### ***Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti***

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
  - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
  - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
  - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
  - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*